

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Trento.

Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) varato dal Consiglio Direttivo Sezionale il 10 febbraio 2006.
Approvato dall'Assemblea dei Delegati l' 11 marzo 2007. Ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 23 giugno 2007. **Modificato dall'Assemblea dei Delegati il 9 marzo 2014.**

COSTITUZIONE E SCOPO **ARTICOLO 1**

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è una associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ha sede in Milano via Marsala 9.

La Sezione di Trento dell'Associazione Nazionale Alpini costituita il 18 luglio 1920 in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in Trento Vicolo Benassuti,1 ed ha giurisdizione sui Gruppi costituiti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'articolo 2 dello Statuto dell'ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci.

EMBLEMI E DISTINTIVI **ARTICOLO 2**

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli statutari.

In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il Consiglio Direttivo Sezionale hanno, di norma, il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal Consiglio Direttivo Nazionale in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

ARTICOLO 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il Consiglio Direttivo Sezionale predispone all'inizio di ogni anno sociale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento Nazionale, così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente Sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del Consiglio Direttivo Sezionale. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci di cui almeno uno componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Vessillo interviene inoltre ai funerali del Presidente della Sezione e dei Consiglieri, anche se non più in carica.

Il Gagliardetto interviene, quando possibile, ai funerali dei Soci e della madrina del Gagliardetto.

ASSOCIATI

SOCI ORDINARI **ARTICOLO 4**

Possono far parte dell'Associazione coloro che hanno i requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto.

La domanda di ammissione a Socio ordinario, firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capo Gruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, i contenuti dello Statuto e dei Regolamenti nazionale e sezionale, obbligandosi, in particolare, ad astenersi da qualsiasi condotta contrasti con le finalità dell'Associazione ed, in particolare, dall'uso del nome e dei simboli dell'Associazione o delle Truppe Alpine a scopi di propaganda personale, commerciale o partitica. Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale, previo parere favorevole del Consiglio direttivo del Gruppo a cui si iscrive e della Giunta di scrutinio funzionante presso la Sezione.

La Sezione consegna al nuovo Socio la tessera associativa e le copie dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto alla richiesta di ammissione a Socio deve essere motivata e comunicata al richiedente a mezzo di lettera R.A.R. Avverso la decisione di rigetto, entro 15 (quindici) giorni dalla sua comunicazione, è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.

Solo i Soci hanno diritto ad accedere alle cariche sociali.

SOCI AGGREGATI **ARTICOLO 5**

I Gruppi possono proporre alla Sezione l'iscrizione quali "amici degli alpini" (d'ora in poi definiti Soci aggregati) di persone che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto, condividono gli scopi dell'ANA, nei confronti della quale hanno acquisito meriti particolari per i servizi resi a favore della Sezione o dei Gruppi che la compongono, favorendone in tal modo il prestigio con la loro collaborazione.

La domanda di iscrizione a Soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due Soci ordinari o dal Capo Gruppo.

L'ammissione dei Soci aggregati è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale previo parere favorevole del Consiglio direttivo del Gruppo a cui si iscrive e della Giunta di Scrutinio.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali Soci aggregati.

Il Capo Gruppo proponente dovrà richiedere alla Sezione la tessera speciale annuale di "Socio aggregato" inviando sia l'elenco dei proposti che la quota annuale fissata dalla Sezione.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

I Soci aggregati pur non avendo la qualifica di Socio ordinario, sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

I Soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive. La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del Socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

ARTICOLO 6

La qualità di Socio cessa:

- a) per la volontaria rinuncia da comunicarsi per iscritto al Presidente della Sezione o al proprio Capo Gruppo;
- b) per passaggio ad altra Sezione da comunicarsi per iscritto al Presidente della Sezione o al proprio Capo Gruppo;
- c) per il mancato pagamento di una annualità della quota associativa entro i termini stabiliti;
- d) per la radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale o, direttamente, dal C.D.N.

TESSERAMENTO

ARTICOLO 7

Il tesseramento dei Soci è annuale ed è comprovato dall'applicazione sulla tessera del bollino emesso ogni anno dalla sede nazionale.

I Capigruppo hanno il compito di ritirare i bollini presso la sede sezionale e inviare al più presto i documenti dei Soci che hanno rinnovato l'iscrizione e dei nuovi Soci, con i relativi importi. Entro il termine fissato, il Capo Gruppo dovrà consegnare in segreteria l'ultimo elenco dei Soci, restituire i bollini non utilizzati, versare la quota del tesseramento, a mezzo di bonifico bancario talchè in difetto verrà immediatamente sospeso l'invio del periodico sezionale e di quello nazionale.

Per le operazioni di tesseramento e per la quota sociale, la Sezione ed i Gruppi si attengono a quanto stabilito dagli artt. 39 dello Statuto sociale e 9 del Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 8

Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

ARTICOLO 9

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati della Sezione;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.);
- d) il Collegio dei Revisori dei conti (C.R.C.);
- e) la Giunta di Scrutinio (G.d.S.).

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il Consiglio Direttivo Sezionale si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ORGANISMI INTERNI SEZIONALI

ARTICOLO 9 bis

Gli organismi interni della Sezione sono:

- a) il Comitato di Presidenza (C.P.);
- b) la Commissione elettorale;
- c) il Collegio dei probiviri.

L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ARTICOLO 10

In ragione dell'alto numero degli iscritti ed in considerazione della distanza, la partecipazione all'assemblea dei Soci avviene a mezzo dei delegati nominati dalle Assemblee dei Gruppi.

L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano della Sezione, ne rappresenta i Soci e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione, nel rispetto dello Statuto.

Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'articolo 25 dello Statuto. L'Assemblea è indetta:

a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;

b) in sede straordinaria quando:

- il Presidente della Sezione ed il Consiglio Direttivo Sezionale lo giudichino necessario;

- ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;

- ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione specifica degli argomenti da porre all'ordine del giorno, al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'articolo 31 dello Statuto.

ARTICOLO 11

L'Assemblea Sezionale dei Delegati (ordinaria o straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i Capi Gruppo tramite posta o con sistema equivalente, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno. È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Delegati, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

L'Assemblea delibera, salvo quanto stabilito dagli articoli 41 e 42 e per l'elezione delle cariche sociali, a maggioranza semplice (50% più 1 dei votanti). Qualora il numero dei partecipanti, presenti di persona o per delega, sia inferiore al 20% degli aventi diritto qualsiasi deliberazione deve essere presa con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e le questioni riguardanti persone, si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Prima della trattazione dei vari argomenti l'Assemblea è chiamata ad eleggere:

a) il Presidente dell'Assemblea, scelto fra i Soci A.N.A. in una persona diversa dal Presidente Sezionale e dagli altri membri del Consiglio Sezionale, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito;

b) 5 Scrutatori nominati tra i Soci non candidati presenti in Assemblea che provvedano a fare lo scrutinio delle schede di votazione anche con l'eventuale collaborazione della Commissione elettorale di cui all'art. 24 del presente regolamento;

c) il Segretario del seggio elettorale scelto nella persona del Segretario della Sezione e, se non possibile, di un Socio, con il compito di registrare le operazioni di scrutinio, verificare lo svolgimento delle operazioni di voto e redigere il relativo verbale;

d) il Segretario dell'Assemblea con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

ARTICOLO 12

Ogni Gruppo della Sezione ha diritto di far partecipare all'Assemblea Sezionale, inviando un Delegato ogni venticinque Soci o frazione superiore ai dodici.

I Gruppi che non raggiungono i dodici Soci hanno, comunque, diritto ad un Delegato.

Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Gruppo viene determinato dalla Segreteria della Sezione in relazione al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente. Al Capo Gruppo è assegnato di diritto uno dei posti di delegato spettanti al Gruppo. I Delegati devono essere eletti ogni anno dall'Assemblea del Gruppo e la loro carica ha durata annuale. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea Sezionale essi possono farsi sostituire da altro Delegato del Gruppo. Nel caso in cui il Gruppo abbia un solo Delegato, il Delegato impedito può farsi sostituire da un Socio del Gruppo. All'Assemblea Sezionale ogni Delegato ha diritto ad un voto, oltre a quello di eventuali deleghe.

Ciascun Delegato può rappresentare al massimo altri due Delegati del proprio Gruppo, che gli abbiano rilasciato delega scritta.

ARTICOLO 13

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione;

- il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa;

- il bilancio preventivo;

- la relazione dei Revisori dei conti;

- le relazioni delle varie commissioni sezionali (tesseramento, attività sportiva, fanfare e cori, l'adunata nazionale, il periodico, la protezione civile, ecc...);

- l'approvazione del Regolamento Sezionale e le eventuali modifiche proposte;
- le eventuali proposte del Consiglio Direttivo Sezionale;
- le eventuali proposte formulate per iscritto da almeno un decimo dei Delegati in carica e presentata alla segreteria della Sezione almeno sessanta giorni prima dell'assemblea;
- le quote sociali per l'anno successivo;
- altri argomenti posti all'ordine del giorno.

b) eleggere:

- Il Presidente della Sezione;
- I Consiglieri Sezionali;
- I Revisori dei conti;
- I componenti la Giunta di scrutinio;
- La Commissione Elettorale;
- I Delegati all'Assemblea nazionale.

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ARTICOLO 14

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
- c) convoca e può presiedere le Assemblee,
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Sezionale.,
- e) propone i tre Vicepresidenti al Consiglio Direttivo Sezionale e gli addetti alle varie attività,
- f) presiede il Comitato di Presidenza,
- g) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Sezionale,
- h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo,
- i) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionele.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Gli atti di carattere amministrativo economico e finanziario vanno congiuntamente firmati dal Presidente e dal Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

Qualora per qualsiasi ragione il Presidente cessi dalle sue funzioni, l'incarico viene assunto provvisoriamente dal Vicepresidente vicario fino alla prossima Assemblea Sezionale che provvederà all'elezione del Presidente, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Sezionale.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al Consiglio Direttivo Sezionale che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

ARTICOLO 15

I candidati alla carica di Presidente Sezionale devono essere proposti dal Consiglio Direttivo Sezionale, previa formalizzazione scritta da parte del Socio, o da almeno un decimo dei delegati, almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea ordinaria annuale della Sezione.

Viene eletto alla Presidenza della Sezione il candidato che consegue il maggior numero dei voti.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rinnovabile, di norma, per altre due volte consecutive.

ARTICOLO 16

Le cariche elettive politico-amministrative e la carica di Presidente Sezionale, sono incompatibili.

La candidatura ad una carica politico-amministrativa comporta, per il Socio che riveste la carica di Presidente Sezionale la contestuale decadenza dalla stessa.

Il Socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per poter candidarsi alla carica associativa di cui al primo comma.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo Sezionale è l'organo direttivo collegiale della Sezione. Esso delibera su tutti gli affari associativi che non siano per legge o per statuto riservati all'Assemblea Nazionale, al C.D.N. nonché all'Assemblea Sezionale.

Il Consiglio Direttivo Sezionale è formato:

- dal Presidente;
- da 39 consiglieri dei quali 19 vengono eletti, uno per Zona, tra i candidati proposti dalle Zone e 20 liberamente scelti dall'Assemblea.

La candidatura contemporanea a Presidente e a Consigliere è incompatibile.

I Consiglieri Sezionali vengono eletti a maggioranza semplice. Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età. I consiglieri durano in carica tre anni, con il limite massimo di tre mandati consecutivi di permanenza nell'incarico di Consigliere Sezionale.

Al raggiungimento del limite indicato nel comma precedente, il Socio potrà ripresentare la propria candidatura a Consigliere Sezionale, solo dopo il decorso di un triennio.

Il limite al numero dei tre mandati consecutivi può essere derogato esclusivamente in ipotesi di straordinaria necessità e previa deliberazione dell'Assemblea dei delegati della Sezione.

ARTICOLO 18

Nella prima riunione successiva all'Assemblea Sezionale elettiva il Consiglio Direttivo Sezionale elegge al proprio interno, su proposta del Presidente previa audizione dei membri del consiglio medesimo:

- tre Vicepresidenti, tra i quali quello vicario;
- il comitato di presidenza sezionale;
- il segretario del consiglio;
- gli addetti alle varie attività, scegliendoli, in caso di necessità, anche fra i Soci non appartenenti al Consiglio Direttivo Sezionale i quali, in tal caso, parteciperanno alle sedute del consiglio senza diritto di voto; - il collegio dei proviviri;
- il Rappresentante della Sezione in seno alla Protezione Civile;
- i Responsabili per i contatti con le diverse commissioni nazionali, se richiesti.

Il Consiglio Direttivo Sezionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dalle Zone e dai Gruppi, la coordina, impartisce le direttive generali per lo svolgimento della vita ed il funzionamento della Sezione, decide sulla costituzione e sullo scioglimento dei gruppi ed è legittimato ad applicare ai propri Soci i provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 36 e 37 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'associazione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al Consiglio Direttivo Sezionale quanto deliberato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale parteciperanno, senza diritto di voto, i Presidenti Sezionali cessati dalla carica, il Consigliere Nazionale delegato dal C.D.N., il Segretario sezionale nominato, il Direttore responsabile del giornale sezionale, il Presidente del Centro di Volontariato Alpino della Protezione Civile, il Presidente del Coro e delle Fanfare Sezionali, i Revisori dei Conti effettivi, ~~i Capi Gruppo che nell'anno precedente hanno avuto una forza di almeno 200 (duecento) Soci ordinari~~, il rappresentante della Commissione Giovani ed eventuali altri che il Presidente riterrà opportuno convocare.

Il Consiglio Direttivo Sezionale presenta annualmente all'Assemblea la propria relazione morale e finanziaria insieme con i rendiconti consuntivi ed il bilancio di previsione.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo Sezionale.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo Sezionale ha sede in Trento, ma può riunirsi in qualunque centro della Sezione.

Il Consiglio Direttivo Sezionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese. Esso è convocato dal Presidente, con lettera riportante l'ordine del giorno inviata almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza giudicati tali dal Presidente o dal Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo Sezionale.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro.

Ogni Socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Tesoriere, previo accordo con lo stesso, i documenti contabili.

ARTICOLO 20

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato. Il Consigliere che per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del Consiglio Direttivo Sezionale prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei Delegati ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito. Per quanto riguarda i Consiglieri di Zona, il consigliere che cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio Direttivo Sezionale prima della scadenza del proprio mandato, subentra colui che nella Assemblea dei Delegati ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti della propria Zona il quale assume l'anzianità del sostituito. Nel caso la graduatoria dei votati dall'Assemblea dei Delegati risulti esaurita il posto di Consigliere resta vacante.

COMITATO DI PRESIDENZA ARTICOLO 21

Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente della Sezione si riunisce almeno due volte al mese ed ogniqualevolta il Presidente ne ravvisa l'opportunità per il buon andamento della Sezione e per assicurare ad essa un funzionamento ed una gestione collegiale.

Il Comitato di Presidenza propone le manifestazioni a carattere sezionale, ne studia i programmi, tiene i contatti diretti o epistolari con i Gruppi e le Zone, prepara l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo

Sezionale, segue l'attività di coloro che hanno incarichi particolari nella vita della Sezione e provvede in generale al buon funzionamento della Sezione.

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, dal Tesoriere, dal Segretario della Sezione se nominato ed in caso negativo dal Segretario del consiglio, dall'addetto al tesseramento e dal responsabile allo sport.

Tutti i Consiglieri e gli addetti ai vari settori di attività della Sezione possono essere invitati a partecipare, su invito del Presidente, qualora lo ritenga opportuno, alle riunioni del Comitato di Presidenza, anche se non fanno parte di esso.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza decide anche sulle materie riservate alla competenza del Consiglio Direttivo Sezionale. Tali decisioni dovranno essere sottoposte per la ratifica al Consiglio Direttivo Sezionale nella seduta successiva.

Ogni consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa.

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ARTICOLO 22

I Revisori dei conti - tre effettivi e due supplenti - sono eletti con voto segreto dall'assemblea ordinaria, durano in carica un triennio, e, solo gli effettivi, sono rieleggibili per non più di due volte consecutive. I suoi membri non possono essere Consiglieri Sezionali.

Nella prima riunione esso elegge nel proprio seno il Presidente.

Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare, quando lo crede ed almeno tre volte all'anno, le tenute dei libri contabili, l'esistenza e la regolarità dei documenti giustificativi delle spese, di riferire al Presidente ed accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea Sezionale esprimendo il proprio parere in merito.

Esso si riunisce su invito del Presidente.

Di ogni controllo dei libri contabili e dei documenti probatori, il collegio dei revisori deve redarre un verbale e consegnare copia al Presidente della Sezione.

I bilanci consuntivi e preventivi ed i rendiconti finanziari annuali devono essere presentati ai Revisori dei conti almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

I Revisori dei conti debbono curare che i bilanci di cui sopra siano depositati in segreteria a disposizione dei Soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Al solo fine di garantire una corretta e trasparente gestione della vita di tutta la Sezione e nel solo ed esclusivo interesse del corretto andamento della stessa, anche i singoli Gruppi devono inviare alla Sezione la copia del proprio rendiconto annuale.

Qualora per qualsiasi motivo un revisore effettivo cessi dalle sue funzioni subentrano i supplenti in ordine dei voti ottenuti e restano in carica fino alla scadenza del mandato, insieme con quelli in carica. Se con i supplenti il Collegio non è composto da almeno tre membri deve convocarsi l'Assemblea dei Delegati perché provveda alle nomine. Per quanto non esplicito ci si riferisce all'art. 18 dello statuto.

LA GIUNTA DI SCRUTINIO ARTICOLO 23

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri effettivi, è eletta con voto segreto dall'assemblea ordinaria, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili ma non possono essere Consiglieri Sezionali. Entro quindici giorni dall'elezione nomina il proprio Presidente.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i suoi componenti è integrata nella successiva Assemblea dei Delegati ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituito.

La Giunta di scrutinio ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, accertando l'esistenza dei requisiti e controllando che vengano fornite le notizie richieste.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio.

In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al Consiglio Direttivo Sezionale. La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo Socio Aggregato, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale per i provvedimenti di competenza. La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un Socio Aggregato non deve essere motivata.

Essa può provvedere a periodiche verifiche del repertorio dei Soci comunicandone i risultati al Presidente della Sezione e al Consiglio Direttivo.

LA COMMISSIONE ELETTORALE ARTICOLO 24

La Commissione Elettorale, composta da cinque membri che non possono essere Consiglieri Sezionali viene eletta dall'Assemblea Sezionale nell'anno precedente a quello in cui vengono rinnovate tutte le altre cariche sociali. Dura in carica tre anni ed i propri membri sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Spetta ai Consiglieri Sezionali segnalare i nominativi di Soci di provata esperienza e con idonei requisiti - cioè che seguono la vita associativa, che conoscono l'attività svolta nelle zone e che siano in grado di ricercare Soci che possono assumere incarichi in ambito sezionale - da inserire nella commissione elettorale,.

Spetta al Consiglio Direttivo Sezionale, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e rappresentatività della commissione, individuare, tra i nominativi proposti, quelli da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Sezionale. La Commissione ha il compito di raccogliere le candidature alla Presidenza della Sezione da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo Sezionale, nonché di raccogliere e/o di ricercare i candidati e di preparare le

liste da proporre all'Assemblea dei Delegati per il rinnovo del Consiglio Direttivo Sezionale, del Collegio dei revisori dei conti e della Giunta di scrutinio.

Qualora alla commissione non pervengano, entro le date previste, proposte in numero sufficiente, provvede con propria decisione scegliendo i candidati a suo insindacabile giudizio.

Essa inoltre collabora con gli scrutatori nell'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio delle schede elettorali, se ciò verrà richiesto dall'Assemblea Sezionale.

II COLLEGIO DEI PROBIVIRI ARTICOLO 25

Premesso che l'organo disciplinare di 1° grado previsto dallo Statuto è:

- il Consiglio Sezionale, integrato da un Consigliere Nazionale, per i procedimenti nei confronti dell'Associato, del Capo Gruppo o del Gruppo;

- il Comitato di presidenza nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali e presieduto dal Vice Presidente vicario, per i procedimenti nei confronti del Presidente di Sezione, del Consigliere di Sezione, della Sezione, del Consigliere Nazionale;

viene nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale il Collegio dei Probiviri che, previa contestazione degli addebiti agli interessati e sentite le parti, propone al Consiglio Direttivo Sezionale - e solo per fatti attinenti alla vita sociale - i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei Soci secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dello Statuto e dagli artt. 34 - 35 - 36 del Regolamento Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci della Sezione che non possono essere Consiglieri Sezionali e alla prima riunione eleggono il suo Presidente. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibile.

LE ZONE ALPINE ARTICOLO 26

La "Zona alpina" è una entità territoriale ed organizzativa formata da più Gruppi aventi particolari affinità ambientali.

La Sezione è suddivisa in Zone il più possibile omogenee anche dal punto di vista geografico, come successivamente denominate, allo scopo di facilitare e intensificare i rapporti tra i Gruppi e tra il Consiglio Direttivo Sezionale ed i Gruppi nonché coordinare l'attività dei Gruppi medesimi.

Le Zone alpine della Sezione sono attualmente 19 e cioè:

1) Destra Adige

(Gruppi: Aldeno, Cadine, Cimone, Garniga, Piedicastello-Vela, Ravina-Belvedere, Romagnano, Sardagna, Sopramonte);

2) Sinistra Adige

(Gruppi: Civezzano, Cognola, Fornace, Gardolo, Lavis, Martignano, Mattarello, Meano, Montevaccino, Povo, Pressano, Seregno-S. Agnese, Solteri, Tavernaro, Trento Centro, Trento Sud, Vigo Cortesano, Villamontagna, Villazzano);

3) Altipiani Folgaria -Lavarone - Vigolana - Luserna

(Gruppi: Bosentino, Carbonare, Centa, Folgaria, Lavarone, Luserna, Serrada, Vattaro, Vigolo Vattaro)

4) Rovereto

(Gruppi: Besenello, C.Corno Lenzima, Calliano, Castellano, Isera, Lizzana M. Zugna, Lizzanella, Marco, Nogaredo, Nomi, Noriglio, Patone, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Vallarsa, Vanza, Villalagarina, Volano)

5) Bassa Vallagarina

(Gruppi: Ala, Avio, Brentonico, Castione, Cima Vignola, Mori, Ronzo Val di Gresta, Sabbionara);

6) Alto Garda e Ledro

(Gruppi: Arco, Bezzecca, Campi di Riva, Concei, Drena, Dro, Molina di Ledro, Nago, Pietramurata, Pieve di Ledro, Pregasina, Riva del Garda, S.Alessandro, Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Torbole);

7) Terme di Comano

(Gruppi: Bleggio, Fiavè, Lomaso, S.Lorenzo in Banale, Stenico);

8) Valle dei Laghi

(Gruppi: Calavino, Cavedine, Covelò, Lasino, Monte Casale, Monte Gazza, Monteterlago, Padergnone, Ranzo, Terlago, Vezzano, Vigo Cavedine);

9) Giudicarie e Rendena

(Gruppi: Baitoni, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Carisolo, Castello Condino, Cimego, Condino, Daone, Darzo, Lodrone, Madonna di Campiglio, Montespinalè, Pieve di Bono, Pinzolo, Roncone, Spiazza Rendena, Storo, Tione, Zuclo-Bolbeno);

10) Piana Rotaliana e Bassa Val di Non

(Gruppi: Andalo, Campodenno, Cavedago, Cunevo, Denno, Faedo, Fai della Paganella, Flavon, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Roverè della Luna, S.Michele all'Adige-Grumo, Spormaggiore, Sporminore, Toss, Vigo di Ton, Zambana);

11) Media Val di Non

(Gruppi: Bresimo, Cagnò, Cles, Coredò, Livo, Nanno, Revò, Rumo, Sanzeno, Segno, Smarano-Sfruz, Taio, Tassullo, Terres, Tres, Tuenno, Vervò, Zirò);

12) Alta Val di Non

(Gruppi: Brez, Castelfondo, Cavareno, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Malosco, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Salter, Sarnonico);

13) Val di Sole - Pejo - Rabbi

(Gruppi: Bozzana, Caldes, Celentino, Cis, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Magras-Arnago, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Piazzola di Rabbi, Pracorno di Rabbi, S.Bernardo di Rabbi, Pellizzano, Terzolas, Val di Pejo, Vermiglio);

14) Destra Avisio

(Gruppi: Capriana, Cembra, Ceola, Grauno, Grumes, Lisignago, Palù di Giovo, Verla, Ville Valternigo);

15) Sinistra Avisio – Pinè

(Gruppi: Albiano, Baselga di Pinè, Bedollo, Lona-Lases, Montesover, Segonzano, Sevignano, Sover, Valfloriana);

16) Valli di Fiemme e Fassa

(Gruppi: Alta Val di Fassa, Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Masi di Cavalese, Moena, Molina di Fiemme, Panchià, Pozza e Pera, Predazzo, Soraga, Tesero, Varena, Vigo di Fassa, Ziano);

17) Alta Valsugana

(Gruppi: Barco, Calceranica, Caldonazzo, Castagnè, Costasavina, Fierozzo, Frassilongo-Roveda, Levico, Palù del Fersina, Pergine, Roncogno, S.Orsola, Selva di Levico, Serso, Susà, Tenna, Viarago);

18) Valsugana e Tesino

(Gruppi: Bieno, Borgo, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Olle, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi, Samone, Scurelle, Selva di Grigno, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tezze, Torcegno, Villa Agnedo-Ivano Fracena);

19) Primiero – Vanoi

(Gruppi: Caoria, Imer, Mezzano, Prade Zortea, Primiero, S.Martino di Castrozza).

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà l'assemblea elettiva, il Presidente della Sezione, anche a mezzo di proprio delegato, convoca e presiede la riunione dei Capigruppo della Zona, con il compito di procedere con scheda segreta a maggioranza semplice all'individuazione dei nominativi da proporre alle elezioni del Consigliere, cui la zona ha diritto in base all'art.17 del presente regolamento.

Per l'incarico di Consigliere di Zona devono essere indicati almeno due candidati. La Commissione Elettorale indicherà sulla scheda al primo posto il candidato più votato e gli altri in ordine di voto.

Risulta eletto Consigliere di Zona colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea Sezionale dei Delegati il quale potrà nominare un proprio collaboratore.

Oltre alla riunione di cui sopra, i Capi Gruppo della Zona si riuniscono periodicamente in assemblea che viene convocata e presieduta dal Consigliere di Zona eletto ed alla quale devono intervenire i Consiglieri Sezionali iscritti a Gruppi della zona.

I Consiglieri hanno diritto di voto.

L'assemblea dei Capi Gruppo della Zona ha il compito di:

- coordinare le varie attività dei Gruppi;
- promuovere la formazione di nuovi Gruppi;
- designare la candidatura alla carica di Consigliere Sezionale;
- promuovere le manifestazioni sia zonali che interzonali;
- dare attuazione alle direttive della Sezione per un migliore svolgimento della vita associativa.

Il Capo Gruppo, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da un Socio del Gruppo delegato.

CANDIDATURE E MODALITA' DI VOTAZIONE ARTICOLO 27

Tutti i Soci ordinari della Sezione con almeno tre anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Ogni carica sezionale, con l'esclusione della carica di delegato all'assemblea nazionale, è incompatibile con ogni altra carica sezionale.

Il Socio che intende candidarsi formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata alla Commissione Elettorale, sottoscritta dal Capo Gruppo e dal Consigliere di Zona, e depositata presso la segreteria entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà l'assemblea elettiva. Per i Consiglieri in carica non viene prevista la sottoscrizione.

La Commissione Elettorale autonomamente ed a suo insindacabile giudizio, effettua la selezione delle candidature, escluse le candidature a Presidente, avendo riguardo peraltro di verificare i requisiti di Socio (congedo ed iscrizione all'ANA) e le competenze (curriculum militare ed associativo) dei candidati e di favorire il più possibile il rinnovo degli organi sociali e l'avvicendamento delle persone.

Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge l'assemblea elettiva la Commissione Elettorale riferisce al Consiglio Direttivo Sezionale circa l'avvenuta formazione delle liste ed i criteri adottati in merito.

Le liste dei candidati non devono essere chiuse ma deve essere data possibilità ai Delegati, mediante appositi spazi, di votare nominativi diversi da quelli proposti.

Le votazioni per la elezione del Presidente Sezionale devono avvenire con scheda separata.

Tutte le cariche sezionali vengono elette a scrutinio segreto.

L'Assemblea dei Delegati elettiva, su proposta del Presidente dell'assemblea, stabilisce i criteri ed i tempi delle operazioni di voto, nonché il momento in cui può aver luogo la distribuzione delle schede elettorali e la votazione delle stesse, secondo quanto previsto dall'ordine del giorno.

Lo scrutinio delle schede ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazione.

Per tutte le elezioni previste per le cariche sociali, salvo diverse disposizioni caso per caso, a parità di voti viene sempre eletto il candidato più giovane di età.

I fac-simile delle schede di votazione contenenti le liste elettorali sono inviati, a cura della segreteria sezionale, ai Capigruppo nonché ai candidati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione dell'assemblea elettiva.

I GRUPPI ARTICOLO 28

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Consiglio Direttivo Sezionale da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.
I Soci ordinari possono iscriversi solamente ad un Gruppo della Sezione

ARTICOLO 29

Gli organi sociali del Gruppo sono:

- l'Assemblea dei Soci del Gruppo;
- il Capo Gruppo;
- il Consiglio del Gruppo;

Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo, il Capo Gruppo, riunisce l'Assemblea dei Soci con avviso scritto inviato a tutti i Soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea, e per conoscenza al Presidente sezionale, per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo;
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- d) eleggere le cariche sociali di Gruppo.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

L'Assemblea elegge ogni anno, a scrutinio segreto, i delegati all'Assemblea Sezionale e, al massimo ogni tre, anni il Capo Gruppo, il Consiglio direttivo del Gruppo (C.D.G.). Tutte le cariche del Gruppo sono senza limiti di rieleggibilità.

Il C.D.G. è formato da tre a quindici membri. Il suo numero viene stabilito dall'Assemblea dei Soci del Gruppo.

I Soci possono intervenire di persona o farsi rappresentare da altro Socio: è ammessa una sola delega per ogni Socio.

Le comunicazioni che il Gruppo deve fare alla Sezione, a norma dell'art. 29 dello Statuto Nazionale devono essere inviate alla stessa entro quindici giorni dall'assemblea di Gruppo.

L'assemblea di Gruppo può essere convocata ogniqualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei Soci, con il minimo di cinque, ne facciano richiesta al Capo Gruppo e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro due settimane. L'assemblea viene inoltre convocata dal Presidente della Sezione quando il Gruppo non rinnova le cariche sociali.

ARTICOLO 30

L'assemblea del Gruppo è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei Soci in regola con il pagamento della quota dell'anno precedente ed in seconda convocazione, anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto a tutti i Soci e, per conoscenza, al Presidente e deve contenere data, ora e luogo dell'Assemblea nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Gli incarichi di Vice-Capo Gruppo, Cassiere, Segretario ed altri sono conferiti dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Nel caso di dimissioni del C.D.G. il Capo Gruppo dimissionario deve darne comunicazione alla Sezione, talchè il Presidente della Sezione o un suo delegato provvederà a convocare una nuova assemblea.

ARTICOLO 31

Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartiene.

ARTICOLO 32

Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo dei suoi Delegati, intervenire alle Assemblee di Gruppo.

ARTICOLO 33

Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca per un anno al di sotto del minimo stabilito dallo Statuto.

RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO. ARTICOLO 34

Allo scopo di promuovere un sempre più proficuo dialogo fra la Sezione e i Gruppi e favorire la discussione il più collegiale possibile dei principali argomenti che caratterizzano la vita associativa, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale, può convocare almeno una volta all'anno la riunione dei Capi Gruppo alla quale hanno il dovere di partecipare anche i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale e del collegio dei revisori dei conti. Trattasi di incontro informale.

La riunione è presieduta dal Presidente della Sezione, che affida ad un Segretario il compito di stilare il resoconto, contenente una breve descrizione degli argomenti trattati e una traccia sintetica della discussione sviluppatasi.

Il Comitato di Presidenza, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale propone gli argomenti da esaminare che vengono

comunicati ai Gruppi almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'incontro. I Gruppi hanno facoltà di indicare per iscritto altri argomenti da aggiungere all'ordine del giorno purché di carattere il più generale possibile e di interesse per il maggior numero di Gruppi.

E' auspicabile che i Capi Gruppo intervengano di persona e solo in casi eccezionali a mezzo di delegato.

Il resoconto della riunione viene inviato a tutti gli aventi diritto di intervento e, possibilmente, pubblicato sul giornale sezionale, almeno nelle parti essenziali.

In considerazione dell'elevato numero dei Gruppi, nel caso l'esperienza lo considerasse opportuno, si potrà provvedere ad assemblee parziali ripartite a Zone geograficamente omogenee.

GIORNALE SEZIONALE ARTICOLO 35

Il giornale della Sezione di Trento è il "Doss Trent".

E' compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia fra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile.

All'inizio dell'anno sociale il Consiglio Direttivo Sezionale nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno e può essere sostituito:

-a) dietro sua espressa richiesta;

-b) quando il Consiglio Direttivo Sezionale lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola con il pagamento della stessa.

Il Consiglio Direttivo Sezionale stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale all'inizio di ogni anno sociale.

FANFARE E CORI ALPINI ARTICOLO 36

La Sezione riconosce l'utilità del servizio musicale per la buona riuscita delle manifestazioni dell'A.N.A. e quindi favorisce la costituzione di fanfare e cori alpini.

Le fanfare alpine e i cori alpini sono disciplinati dalla Sezione ma si amministrano autonomamente.

La Sezione contribuisce alle spese sostenute delle fanfare alpine e/o dei cori alpini in relazione ai servizi richiesti

La Sezione riconosce la continua utile sussistenza ai fini della propria attività.

L'attività delle Fanfare e dei Cori deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto Nazionale.

Nell'ambito della Sezione sono costituiti una Fanfara, dotata di proprio Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale, che ha la denominazione di "Fanfara A.N.A. della Sezione di Trento" e un Coro, pure dotato di proprio Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale, che ha la denominazione di "Coro A.N.A. della Sezione di Trento". I Presidenti di Fanfara e Coro curano i rapporti con il Consiglio Direttivo Sezionale.

All'interno della Sezione possono coesistere più fanfare o cori. I rapporti tra la Sezione e le Fanfare ed i Cori facenti riferimento a Zone e Gruppi, sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo Sezionale.

PROTEZIONE CIVILE ARTICOLO 37

Al fine del conseguimento e della realizzazione degli scopi previsti dall'art. 2, lettera e) dello Statuto che così recita: "promuovere e concorrere in attività di volontariato e protezione civile, con possibilità di impiego in Italia ed all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale", nell'ambito della Sezione di Trento è costituito il Centro Operativo di Volontariato Alpino - A.N.A., in osservanza alla legge provinciale del 13 febbraio 1992 nr. 8 riguardante l'iscrizione all'albo delle organizzazioni di volontariato (Onlus).

Il Centro ha autonomia amministrativa ed organizzativa potendosi dotare di un proprio Statuto e regolamento, i quali devono comunque essere compatibili con il "Regolamento della Protezione Civile dell'A.N.A."

Il Centro ha possibilità di impiego in Italia e all'estero, cooperando con le autorità locali e nazionali nel rispetto prioritario dell'identità associativa dell'A.N.A. e della autonomia decisionale della stessa.

Il Presidente del Centro o suo delegato nonché il Rappresentante della Sezione designato dal Consiglio Direttivo Sezionale a far parte del Consiglio direttivo del Centro medesimo sono tenuti a informare sistematicamente il Presidente della Sezione ed il Consiglio Direttivo Sezionale circa l'attività svolta e i programmi di attività futura, la situazione economica e le problematiche di rilievo riguardanti la gestione del Centro e dei nuclei dipendenti. La Sezione fa opera affinché, Zone e Gruppi diano al Centro e ai Nu.Vol.A (Nuclei Volontari Alpini) la massima collaborazione e stimolino l'adesione di volontari, sia da parte dei Soci che dei Soci aggregati.

I Soci, sia ordinari che aggregati (amici degli alpini), devono essere anche Soci A.N.A. iscritti ad un Gruppo della Sezione di Trento, cui va versata la quota sociale annua. I Soci aggregati non possono superare il 40% del totale di ogni Nu.Vol.A.

Il Centro è entità operativa e come tale può essere destinatario di direttive sia nazionali che sezionali dell'A.N.A. e, in omaggio alla sopra affermata autonomia, spetta al proprio Presidente e Consiglio Direttivo individuare la compatibilità di tali direttive con altre derivanti da norme legislative impartite dallo stato, dagli enti locali

(Provincia Autonoma di Trento e Comuni), in applicazione di convenzioni stipulate con gli stessi. Le decisioni degli organi del Centro, in materia di eventuali variazioni allo statuto, al regolamento del Centro e al regolamento dei Nu.Vol.A. devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale e così pure l'eventuale scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Centro nonché estinzione di eventuali beni che residuano.

ATTIVITA' SPORTIVA ARTICOLO 38

Il Consiglio Direttivo Sezionale nomina all'inizio di ogni mandato, nel proprio seno, il Responsabile delle attività sportive ed una commissione, composta anche di membri non Consiglieri in possesso di requisiti di specifica professionalità ed esperienza nelle varie discipline. La commissione presieduta dal Responsabile ha il compito di organizzare la partecipazione della Sezione alle manifestazioni sportive nazionali e intersezionali e di predisporre il calendario di quelle Sezionali, di Zona e di Gruppi offrendo ogni possibile collaborazione per la loro realizzazione e cura i rapporti con il Presidente della Sezione e il Consiglio Direttivo Sezionale. Nell'ambito della Sezione possono essere costituiti gruppi sportivi alpini che in ogni caso devono fare capo a Zone o Gruppi della Sezione. I rapporti fra la Sezione e G.S.A. sono disciplinati da regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo Sezionale.

PERSONALE DI SEGRETERIA, TESORERIA E COLLABORATORI ARTICOLO 39

Su delibera del Consiglio Direttivo Sezionale è possibile nominare un Segretario della Sezione scelto tra i Soci di provata esperienza e capacità professionale per svolgere gratuitamente, con il solo rimborso delle spese vive, gli incarichi inerenti l'organizzazione dell'attività sezionale. Il Segretario è l'elemento responsabile per il funzionamento della Sezione, nel quadro degli indirizzi dati dal Consiglio Direttivo Sezionale, dal Presidente, dal Comitato di Presidenza e dalle commissioni. In particolare cura i rapporti con i Consiglieri, le Zone, i Gruppi e l'amministrazione del personale della segreteria. Il Segretario può essere coadiuvato da uno o più collaboratori/collaboratrici, non necessariamente Soci, che possono venire retribuiti secondo le norme vigenti in materia ed in base alle prestazioni d'orario ritenute confacenti. Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo Sezionale fra i propri membri, esplica le sue mansioni gratuitamente, con il solo rimborso delle spese vive. Egli dirige e controlla la parte contabile della gestione, controfirma le note di entrata e di spesa, provvede alla compilazione del bilancio di previsione e consuntivo, illustrandone gli elementi ed i risultati al Consiglio Direttivo Sezionale. I Consiglieri, eletti nel Consiglio Direttivo Sezionale, esplicano le proprie mansioni gratuitamente, con il solo rimborso delle spese vive e solamente in occasione di uscite, autorizzate dal Presidente, fuori dal territorio Provinciale.

SEDE DELLA SEZIONE ARTICOLO 40

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con il Comune di Trento proprietario dell'unità immobiliare, al fine di rendere disponibili i locali della Sede Sezionale per l'attività associativa, ed attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede. L'uso dei locali della Sede è stabilito dal Consiglio Direttivo Sezionale. I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale all'inizio di ogni anno sociale.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SEZIONALE ARTICOLO 41

Il Regolamento Sezionale, su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, potrà essere modificato dall'Assemblea dei Delegati con la rappresentanza di almeno due terzi dei Soci ed a maggioranza di voti. Le modifiche entreranno in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Le modifiche dovranno poi essere portate a conoscenza dei Soci.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI GRUPPI ARTICOLO 42

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 33 del presente regolamento, lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo. Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti. Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

DISPOSIZIONE FINALE ARTICOLO 43

La Sezione, le Zone, i Gruppi ed i loro Dirigenti sono esonerati da ogni responsabilità per danni ed infortuni che dovessero subire i Soci e loro ospiti in occasione di gite, gare, manifestazioni di qualsiasi genere organizzate dall'Associazione e alle quali Soci e ospiti partecipano volontariamente ed a proprio rischio e pericolo. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

NORMA TRANSITORIA
ARTICOLO 44

La durata triennale delle cariche si applica a decorrere dall'Assemblea elettiva dell'anno 2008.

Le cariche che hanno scadenza antecedente sono prorogate fino a tale data, salvo per la Commissione Elettorale che scadrà nel 2007.

Nel computo dei limiti di rieleggibilità nell'incarico di Consigliere Sezionale non si tiene conto dei mandati principati antecedentemente la data di approvazione del presente regolamento.